



PROVINCIA
DI ROMA

Disciplinare attuativo albo delle associazioni Pro Loco della Provincia di Roma

Adottato con delibera della Giunta Provinciale:

n. 399/20 del 04/06/2009

ART. 1

DEFINIZIONE E ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

1. Le Associazioni Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro, dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela delle risorse turistiche locali.
2. La denominazione "Pro-Loco" è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all'Albo.
3. Le Associazioni Pro Loco, in particolare:
 1. promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;
 2. svolgono attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
 3. svolgono attività ricreative nonché attività dirette a migliorare, in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti;
 4. garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT;
 5. intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo.

ART. 2

ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA PROVINCIA DI ROMA

1. Le Associazioni Pro Loco della provincia di Roma devono presentare al Dipartimento XIII – Servizio 1 "Turismo" apposita domanda di iscrizione dell'Albo delle Associazioni Pro Loco della Provincia di Roma.
2. Per l'iscrizione all'albo devono ricorrere le seguenti condizioni:
 1. che nello stesso Comune non esista altra associazione già iscritta all'Albo, a meno che nel Comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico; in tal caso l'iscrizione all'Albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentita l'UNPLI regionale;
 2. che l'Associazione sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
 3. che nello statuto dell'Associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni Pro Loco costituisce formalmente l'Associazione Pro Loco ed è condizione per accedere ai contributi regionali e provinciali.
4. La predetta domanda deve essere corredata, ove la relativa documentazione non risulti già trasferita dall'amministrazione regionale, da:
 1. copia autenticata dell'atto costitutivo;

2. statuto dell'Associazione nel quale sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale, ai sensi dell'art.15 della L.R. 13/07 comma 4, lett.c);
3. parere positivo del Comune competente per territorio il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall'acquisizione del parere del Comune.

5. Entro i successivi 90 gg. la Provincia di Roma, Servizio "Turismo", verificata la sussistenza dei requisiti di legge, procede con proprio provvedimento all'accoglimento ovvero, previo preavviso, al diniego della richiesta di iscrizione all'Albo provinciale.

ART. 3 ASSOCIAZIONI PRO LOCO ISTITUITE IN COMUNI IN CUI E' PRESENTE UNA PRO LOCO GIA' ISCRITTA ALL'ALBO

1. Nel caso in cui pervengano richieste di iscrizione all'Albo da parte di ulteriori Associazioni Pro Loco di nuova istituzione in Comuni nel cui ambito territoriale sia già presente una Pro Loco iscritta, la Provincia di Roma, Servizio "Turismo":

- verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 15 L.R. 13/07 comma 4 (copia autenticata dell'atto costitutivo, statuto conforme a quanto richiesto dall'art.15 L.R. 13/07 comma 4 lett.c, parere del comune competente per territorio),
- sente l'UNPLI regionale, il cui parere è obbligatorio e non vincolante,
- procede, con proprio provvedimento, all'accoglimento ovvero al diniego della richiesta di iscrizione all'Albo provinciale sulla base della presenza, nel medesimo ambito territoriale comunale, di più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, da individuarsi tramite l'esplicito riferimento ad uno dei criteri di seguito indicati;
- che ciascuna Associazione Pro Loco che chiede l'iscrizione all'Albo provinciale operi in un ambito territoriale ben identificato e distinto (municipi, circoscrizioni o frazioni), per poter svolgere in modo adeguato quei compiti di promozione e diffusione delle tradizioni culturali proprie di ciascun territorio;
- che il territorio comunale presenti oggettivi elementi di rilievo che la qualificano e la distinguano dal punto di vista turistico, ambientale o culturale, in relazione ai tematismi di cui alla L.R. 40/99;
- che ciascun ambito territoriale sia caratterizzato da un flusso turistico e da una densità di popolazione residente tale da giustificare ulteriori Pro Loco iscritte all'Albo provinciale.

ART. 4 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo é disposta dalla Provincia di Roma, Servizio "Turismo", a domanda dell'Associazione Pro Loco oppure qualora vengano meno i requisiti previsti o nel caso sia comprovata un'inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge.